

DCO 6/08

**DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE MINIMA PER I PROGETTI DI
RISPARMIO ENERGETICO REALIZZATI DAI NUOVI DISTRIBUTORI
OBBLIGATI E DAI SOGGETTI CON OBBLIGO DI NOMINA
DELL'ENERGY MANAGER**

**(Attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21
dicembre 2007 mediante aggiornamento della deliberazione 18 settembre 2003, n.
103/03)**

Documento per la consultazione

29 febbraio 2008

Premessa

Il presente documento per la consultazione presenta proposte finalizzate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 7, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" .

L'articolo 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo.

L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha integrato il disposto dell'articolo 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevedendo che i progetti predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui ai medesimi decreti possano essere eseguiti anche "tramite i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas". Tali soggetti (di seguito: soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager) si vanno dunque ad aggiungere a quelli già precedentemente individuati dall'articolo 8, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (distributori di energia elettrica e gas, società controllate dai medesimi distributori e società di servizi energetici) tra quelli ammessi al rilascio di titoli di efficienza energetica.

Nel documento si formulano proposte finalizzate a:

- 1. determinare la soglia minima di ammissibilità dei progetti presentati:
 - a) dai nuovi distributori obbligati;*
 - b) dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager;**
- 2. definire modalità di accreditamento dei soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager ai fini della presentazione di richieste di verifica e certificazione dei risparmi o proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo e, più specificatamente, criteri di validità temporale di tale accreditamento,*

Le proposte di cui al punto 1 costituiscono un aggiornamento dell'Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 come successivamente modificata dalle deliberazioni 11 novembre 2004, n. 200/04 e 31 maggio 2007, n. 123/07 (di seguito: Linee guida).

Il documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione del provvedimento finale.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, non pubblicabili.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro e non oltre il **14 aprile 2008**.*

Con riferimento alle proposte che costituiscono aggiornamento delle Linee guida, il documento verrà inviato alle Regioni e alle Province autonome ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dell'articolo 16, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi:

e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**e-mail: consumatori@autorita.energia.it
fax: 02-65565.230**

INDICE

1	Introduzione.....	5
2	I nuovi soggetti obbligati.....	5
3	I nuovi soggetti ammessi al rilascio di TEE.....	6
4	Le proposte relative alla dimensione minima dei progetti	7
5	Le proposte relative all'accreditamento dei soggetti obbligati alla nomina dell'energy manager	10

1 Introduzione

- 1.1 Il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 (di seguito: DM 21 dicembre 2007) ha introdotto aggiornamenti e revisioni di varia natura alla struttura del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) definita dai decreti ministeriali 20 luglio 2004.
- 1.2 Tra le revisioni introdotte dal decreto figurano due disposizioni orientate ad estendere la platea di soggetti che operano sul fronte della domanda di TEE (in quanto soggetti ad obblighi di risparmio energetico) e di quelli ammessi ad operare sul fronte dell'offerta di TEE (e, dunque, al rilascio di titoli a certificazione dei risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di interventi di risparmio energetico).
- 1.3 Con riferimento ai soggetti che operano sul fronte della domanda di TEE, l'articolo 1 del DM 21 dicembre 2007 ha esteso gli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 ai distributori di energia elettrica e di gas naturale che avevano almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo (di seguito: distributori obbligati).
- 1.4 Con riferimento ai soggetti che operano sul fronte dell'offerta di TEE, l'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 ha ampliato l'accesso al meccanismo ai *“soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*.

2 I nuovi soggetti obbligati

- 2.1 Con delibera 27 febbraio 2008, EEN 01/08, l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che sono soggetti agli obblighi di risparmio energetico per l'anno 2008 in base al disposto dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati dal DM 21 dicembre 2007, quantificandone i rispettivi obiettivi.
- 2.2 Si tratta di 14 distributori di energia elettrica e 61 distributori di gas naturale alle cui reti di distribuzione erano connessi almeno 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2006.
- 2.3 Il confronto con l'insieme dei distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico prima della modifica della soglia dell'obbligo attuata con il DM 21 dicembre 2007 non è immediato, in quanto le modifiche introdotte dal decreto ministeriale ai criteri per l'individuazione dei soggetti obbligati hanno riguardato non solo il numero di clienti finali connessi alla rete di distribuzione (criterio quantitativo), ma anche l'anno di riferimento per l'individuazione dell'obbligo (criterio temporale), che non è più un anno fisso (il 2001), bensì l'anno precedente

l'ultimo trascorso (anno t-2) rispetto a quello dell'obbligo (anno t). La modifica del criterio temporale di individuazione dei soggetti obbligati consente di tenere conto dell'evoluzione del mercato di riferimento nella ripartizione dell'obiettivo nazionale (es.: operazioni societarie).

- 2.4 Al netto di tale importante differenza, si può dire che la revisione dei criteri per l'identificazione dei soggetti obbligati ha comportato un aumento del numero di tali soggetti; per l'anno 2008 l'aumento è relativamente contenuto per quanto riguarda il settore elettrico (con 4 nuovi soggetti obbligati rispetto al 2007, di cui 2 tra quelli sotto la precedente soglia dell'obbligo) ed è più significativo per quanto riguarda il settore del gas naturale (con 42 nuovi soggetti obbligati rispetto al 2007, di cui 31 tra quelli sotto la precedente soglia dell'obbligo). Tali differenze riflettono la diversiva struttura dei mercati di riferimento.
- 2.5 Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: Linee guida), nei primi tre anni di attuazione del meccanismo dei TEE i nuovi distributori obbligati erano già ammessi al rilascio di TEE e ad operare sul lato dell'offerta del relativo mercato.

3 I nuovi soggetti ammessi al rilascio di TEE

- 3.1 L'articolo 19, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) dispone che *“Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nel settore industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale, ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia”*.
- 3.2 Dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 e dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 (e dalle relative disposizioni attuative) discende, dunque, che, a partire dall'anno 2008, è ammesso al rilascio di TEE un nuovo gruppo di soggetti caratterizzato da requisiti attinenti:
- a) il settore di attività;
 - b) il consumo annuo di energia primaria;
 - c) l'adempimento all'obbligo di nomina annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (di seguito: energy manager);
 - d) la dimensione dei progetti presentati per la richiesta di rilascio dei TEE.
- 3.3 Per quanto riguarda i primi due requisiti (settore di attività e consumo annuo di energia primaria) sono ammessi al rilascio dei TEE:
- i soggetti operanti nel settore civile, terziario e dei trasporti che, nell'anno precedente, hanno avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio,
 - i soggetti operanti nel settore industriale che, nell'anno precedente, hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

- 3.4 Per quanto riguarda il terzo requisito (adempimento all'obbligo di nomina annuale dell'energy manager), tale nomina deve essere stata effettuata nei termini previsti dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, con le modalità stabilite dalle relative disposizioni attuative (cf. Circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 marzo 1992 n. 219/F e del 3 marzo 1993, n. 226/F).
- 3.5 Per quanto riguarda il quarto e ultimo requisito, la definizione della dimensione minima che deve essere raggiunta dai progetti di risparmio energetico realizzati da tali soggetti per essere ammessi al meccanismo dei TEE è demandata all'Autorità.
- 3.6 Il paragrafo successivo presenta le proposte dell'Autorità relative a tale dimensione minima, unitamente a quelle relative alla dimensione minima da applicarsi ai nuovi soggetti obbligati.

4 Le proposte relative alla dimensione minima dei progetti

- 4.1 L'Allegato A, alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e s.m.i. (di seguito: Linee guida) prevede, all'articolo 10, una dimensione minima di progetto, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (di seguito: tep), che deve essere raggiunta affinché il soggetto titolare del progetto possa presentare all'Autorità la richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi. La definizione di "soggetto titolare di progetto" include tutti i soggetti ammessi ad operare nel meccanismo prima delle modifiche introdotte dal DM 21 dicembre 2007: i distributori, le società controllate dai distributori e le società di servizi energetici (cf. articolo 1, comma 1, lettera u)).
- 4.2 La dimensione minima di progetto è stata introdotta dall'Autorità, a seguito della consultazione delle parti interessate¹, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli interventi, di consentire lo sfruttamento di economie di scala nella realizzazione dei progetti di risparmio e, dunque, di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, tenendo conto, al contempo, della necessità di non ostacolare la partenza del meccanismo nelle sue prime fasi di attuazione.
- 4.3 L'articolo 10 delle Linee guida differenzia la dimensione minima di progetto in funzione della metodologia di valutazione dei risparmi applicabile al progetto stesso (standardizzata, analitica, a consuntivo: cf. articolo 3 delle Linee guida) e della categoria di appartenenza del soggetto titolare del progetto (distributore obbligato ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 o meno).
- 4.4 Alla luce delle modifiche ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 introdotte dal DM 21 dicembre 2007 la definizione di soggetto titolare di progetto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), delle Linee guida è da intendersi automaticamente estesa ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto². E' invece necessario procedere alla consultazione pubblica per la determinazione della dimensione

¹ Si veda il documento per la consultazione 4 aprile 2002 intitolato "Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali".

² Si procederà comunque a breve all'adeguamento formale del testo delle Linee guida alle nuove disposizioni introdotte con il DM 21 dicembre 2007.

minima di progetto da applicarsi ai soggetti interessati dalle modifiche normative introdotte dal DM 21 dicembre 2007 sul lato della domanda e dell'offerta di TEE.

- 4.5 Per quanto riguarda la dimensione minima di progetto da applicare ai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager, si propone di prevedere l'applicazione della stessa dimensione minima attualmente prevista dalle Linee guida per i distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico. Tale dimensione minima è pari a: 25 tep/anno per i progetti standardizzati; 100 tep generati nel corso dei primi dodici mesi di misurazione per i progetti analitici; 200 tep generati nel corso dello stesso periodo di tempo per i progetti a consuntivo (si veda l'articolo 10, rispettivamente commi 1, 2 e 3 delle Linee guida approvate con deliberazione n. 103/03).
- 4.6 La proposta è avanzata sulla base della considerazione che questi soggetti presenteranno interventi di risparmio realizzati sui propri usi energetici e, dunque, con benefici diretti, nonché beneficiando di una facilità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti per la progettazione e realizzazione di tali interventi indubbiamente superiore rispetto a quella che avrebbero soggetti terzi quali società di servizi energetici. In aggiunta, va considerato che, nel quadro di riferimento introdotto dal DM 21 dicembre 2007, i progetti realizzati da questi operatori non contribuiscono allo sviluppo del settore dell'offerta di servizi energetici, se non indirettamente e solo nel caso in cui si faccia ricorso a società che operano in tale settore con il ruolo di "collaboratori" di progetto.
- 4.7 La dimensione minima proposta tiene conto dell'estrema variabilità delle caratteristiche dimensionali e organizzative degli operatori considerati; per i soggetti operanti nel settore industriale, la dimensione minima proposta corrisponde, per i progetti standardizzati, allo 0,25% del consumo minimo di energia primaria che costituisce requisito per l'accesso al mercato dei TEE (vedi punto 3.3), mentre per i progetti analitici lo stesso rapporto è pari all'1% e per i progetti a consuntivo al 2%. Per i soggetti operanti in settori diversi da quello industriale, lo stesso rapporto assume il valore di 2,5%, 10% e 20% rispettivamente.
- 4.8 In alternativa alla proposta di cui al punto precedente, si propone di differenziare la dimensione minima per i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 operanti in settori diversi da quello industriale e realizzati su usi propri. In particolare, per tali progetti, si propone di applicare la dimensione minima attualmente prevista dall'articolo 10 delle Linee guida per i soggetti diversi dai distributori obbligati e quindi: 25 tep/anno per i progetti standardizzati, 50 tep generati nel corso dei primi dodici mesi di misurazione per i progetti analitici e 100 tep generati nel corso dello stesso periodo di tempo per i progetti a consuntivo (si veda l'articolo 10, rispettivamente commi 1, 2 e 3 delle Linee guida).
- 4.9 Nel caso venisse adottata la proposta alternativa prospettata al precedente punto 4.8, il rapporto tra la dimensione minima e il consumo minimo di energia primaria che costituisce requisito per l'accesso al mercato dei TEE rimane inalterato per i soggetti operanti nel settore industriale (qualsiasi sia il tipo di progetto realizzato), mentre per i soggetti operanti nei settori non industriali è pari a 2,5% nel caso di

progetti standardizzati, 5% nel caso di progetti analitici e 10% nel caso di progetti a consuntivo.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 1

Quali delle due proposte dell'Autorità in materia di dimensione minima dei progetti realizzati dai soggetti all'obbligo di nomina dell'energy manager condividete e per quali motivi? Avete proposte alternative in materia? Se sì, quali?

- 4.10 Per quanto riguarda i nuovi distributori soggetti agli obblighi di risparmio energetico (cioè quelli alle cui reti di distribuzione era connesso, nell'anno di riferimento, un numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 99.999) si propone di adottare la stessa dimensione minima prevista dalla Linee guida per i distributori che erano soggetti agli obblighi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 prima dell'abbassamento della soglia dell'obbligo (distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001). I valori sottesi a tale proposta sono quelli già richiamati al punto 4.5³.
- 4.11 La proposta nasce dalla considerazione che questi soggetti sono sottoposti agli obblighi di risparmio energetico nell'ambito di un meccanismo che ha ampiamente superato la fase di apprendimento e nel quale si sono sviluppate competenze diffuse, procedure e meccanismi che facilitano l'attività anche dei 'nuovi entranti' rispetto a quanto ha caratterizzato le prime fasi della sua attuazione.
- 4.12 In alternativa alla proposta di cui al precedente punto 4.10, si propone di adottare per i nuovi distributori obbligati la dimensione minima prevista dalle Linee guida per i "soggetti diversi", ma limitatamente ai primi due anni di applicazione del DM 21 dicembre 2007 (anno 2008 e 2009). I valori sottesi a tale proposta sono quelli già richiamati al punto 4.8. Questa proposta considera il fatto che, nonostante il meccanismo nel suo complesso sia ormai ampiamente 'rodato', questi soggetti sono comunque privi di esperienza diretta e, considerata la dimensione inferiore rispetto ai distributori già precedentemente obbligati, potrebbe dunque essere opportuno consentire loro una gradualità di applicazione.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 2

Quali delle due proposte dell'Autorità in materia di dimensione minima dei progetti presentati dai nuovi soggetti obbligati condividete e per quali motivi? Avete proposte alternative in materia? Se sì, quali?

³ Si noti inoltre che, come emerge anche dalla Relazione Tecnica alla deliberazione n 103/03, l'intento delle Linee guida era già quello di prevedere una differenziazione della dimensione minima di cui all'articolo 10 tra distributori obbligati e soggetti diversi.

5 Le proposte relative all'accreditamento dei soggetti obbligati alla nomina dell'energy manager

- 5.1 L'accreditamento di nuovi soggetti costituisce una procedura operativa che, come tale, non è sottoposta a consultazione. Tuttavia, l'ammissione al rilascio di TEE dei soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager presenta caratteristiche tali da richiedere la previsione di criteri concernenti la 'validità' temporale di tale accreditamento, che si ritiene opportuno sottoporre a consultazione. Nel seguito si presentano le proposte relative a questi criteri⁴.
- 5.2 L'obbligo di nomina dell'energy manager di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91 ha carattere annuale e deve essere reiterato anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione rispetto alla comunicazione dell'anno precedente⁵. Il principale fattore di variabilità dell'insieme dei soggetti che sono sottoposti all'obbligo di nomina (e che, dunque, rispettano uno dei requisiti individuati dall'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007) è costituito dalle variazioni dei loro consumi annuali di energia primaria: da un anno all'altro i soggetti sotto la soglia dell'obbligo di nomina possono superare la soglia di consumo che comporta l'essere sottoposti a tale obbligo; viceversa, società o enti sottoposti all'obbligo di nomina in un anno possono scendere, l'anno dopo, sotto la soglia di consumo che comporta tale obbligo e, dunque, non rispondere più ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 per l'ammissione al rilascio dei TEE.
- 5.3 Il disposto dell'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 comporta che il rispetto dell'obbligo di nomina dell'energy manager costituisca un requisito per l'ammissione al rilascio dei TEE che deve essere verificato almeno per tutti gli anni di vita utile del progetto realizzato e, dunque, per tutto il periodo di rilascio dei TEE. Per i progetti a consuntivo ciò implica che l'obbligo di nomina deve essere rispettato a partire dall'anno di presentazione della proposta di progetto e di programma di misura (che precede sempre la realizzazione del progetto).
- 5.4 Considerato quanto osservato al punto 5.1, al fine di rendere operativo il disposto dell'articolo 7, comma 1, del DM 21 dicembre 2007 senza gravare eccessivamente su tutti i soggetti interessati e sulla gestione complessiva del meccanismo dei TEE, si propone di considerare l'accreditamento di questi soggetti valido anche per gli anni successivi a quello di accreditamento stesso, salvo diversa comunicazione del soggetto interessato, che sarà considerata obbligatoria.
- 5.5 Quanto proposto implica che se un soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione dei risparmi da parte dell'Autorità, pur mantenendo le caratteristiche di consumo che implicano l'obbligo di nomina dell'energy manager, non vi provvede in uno o più degli anni successivi, il progetto decade dal diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica.
- 5.6 Nei casi in cui il soggetto titolare di un progetto già oggetto di certificazione da parte dell'Autorità scenda sotto la soglia di consumo che determina l'obbligo di

⁴ Tutti i distributori di energia elettrica e di gas naturale sono già accreditati presso l'Autorità.

⁵ Si vedano le due Circolari MICA 219/F e 226/F.

nomina dell'energy manager in uno o più degli anni successivi, si propone invece che il progetto stesso mantenga il diritto all'emissione dei titoli di efficienza energetica.

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 3

Condividete la proposta dell'Autorità relativa alla disciplina dell'accreditamento dei soggetti all'obbligo di nomina dell'energy manager? Se no, per quali motivi e quali proposte alternative avanzate?

SPUNTO PER LA CONSULTAZIONE n. 4

Ritenete che nel presente documento per la consultazione non siano stati considerati aspetti rilevanti per regolamentare l'accesso al meccanismo dei TEE dei soggetti tenuti all'obbligo di nomina degli energy manager? Se sì, quali?